



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA SIRACUSA**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL 01.10.2020

INTERDIZIONE, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', DI SPECCHIO ACQUEO SITO IN LOCALITA' "COSTA BIANCA" DEL COMUNE DI SIRACUSA PER IL SUSSISTERE DI PERICOLO DERIVANTE DA FRANE E SMOTTAMENTI DEL SOPRASTANTE COSTONE ROCCIOSO RICADENTE SU PORZIONE DELLA P.LLA DEMANIALE MARITTIMA N° 1964 del F.M. N° 133 DEL COMUNE DI SIRACUSA.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa:

- Vista** l'ordinanza n° 12/2019 della Regione Siciliana – Ufficio Territoriale Ambiente – Siracusa U.O.B. A.2.5. datata 30 maggio 2019, con la quale sono state interdette porzioni di aree demaniali marittime ricadenti nei Comuni di Carlentini, Augusta, Siracusa, Avola, Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero per il sussistere di pericolo per la pubblica incolumità causato da dissesto idrogeologico;
- Visto** il foglio prot. 06397 datato 19.03.2019, con il quale è stato richiesto agli uffici tecnici preposti del Genio Civile di Siracusa ed al Comune di Siracusa un mirato accertamento tecnico, sotto il profilo statico, atto a verificare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della grotta marina e della volta insistenti rispettivamente su proprietà privata e su suolo demaniale marittimo ricadenti su porzioni della particella privata 614 e sulla particella demaniale 1964 entrambi su F.M. 133 del Comune di Siracusa;
- Vista** la nota prot. 8586 datata 09.09.2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa con la quale, in considerazione della pericolosità dell'accesso al mare dal punto di accesso corrispondente al Varco n. 28, viene richiesta l'interdizione dell'area fino all'eventuale esecuzione di opere per la messa in sicurezza del sito;
- Vista** la nota prefettizia prot. n. 0052247 in data 10.09.2020;
- Vista** la nota prot. n. 690 in data 18.09.2020, con la quale il Consorzio Plemmirio ha evidenziato che la pericolosità rilevata dal Comando Provinciale dei VV.FF. non afferisce allo Sbocco censito al numero 28 dell'Area Marina Protetta del Plemmirio, bensì ad un tratto di scogliera limitrofo allo stesso, rappresentando la mancanza di elementi in grado di mettere in pericolo la sicurezza dei bagnanti e fruitori del predetto sbocco;
- Vista** la nota prot. n. 137274 in data 22.09.2020, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato il 29.03.2019 da personale dipendente dallo stesso unitamente a personale del Servizio Inconvenienti Statici del Comune di Siracusa, ha rappresentato un grosso pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante da un quadro fessurativo del costone roccioso, alquanto destabilizzato;

Considerato che il costone roccioso in parola, avente un'altezza media superiore a mt. 5,00 dal livello del mare, risulta già oggetto di interdizione di una più vasta area demaniale marittima di cui alla summenzionata ordinanza regionale n° 12/2019 individuata come segue:

N. PAI	Bacino	Sigla	Località	Sezione CTR	Pericolosità	Decreto
090	Area tra F. Cassibile e F. Anapo	090-8SI-039	Costa Bianca	646160	P3	Conferenza Programmatica del 11/04/2018

Considerato che il predetto sottostante specchio acqueo ricadente in area in dissesto idrogeologico con pericolosità elevata P3, potrebbe essere interessato da crollo e/o distacco di materiale roccioso anche per la presenza della grotta marina;

Ritenuto opportuno salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni a persone e/o cose sugli antistanti tratti di specchio acqueo e di scogliera bassa;

Visti gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fino all'emanazione di un nuovo provvedimento ordinatorio, lo specchio acqueo ed il tratto di scogliera bassa antistante l'area in dissesto idrogeologico individuata con la sigla 090-8SI-039 di cui alla conferenza programmatica dell'11.04.2018 del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ricadente in località "Costa Bianca" del Comune di Siracusa, ove insiste una volta naturale ricadente su porzione di particella demaniale marittima n° 1964 del F.M. 133, è interdetto alla sosta, al transito, alla balneazione, alla navigazione ed ad ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi accertato o esistente, per una profondità di mt. 10 (dieci) dal ciglio del costone roccioso verso il mare.

Le aree interdette sono indicativamente segnate sulla cartografia allegata alla presente ordinanza (**All.1**).

Articolo 2

L'Amministrazione Regionale, quale proprietaria del sopraccitato tratto di costone roccioso/specchio acqueo demaniale, nell'esercizio delle funzioni dominicali e quale proprietaria del bene, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti riconducibili per legge nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di evitare che dal bene stesso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità informando contestualmente questa Autorità marittima sulle azioni intraprese e/o determinazioni adottate.

Articolo 3

Il Comune di Siracusa, previo l'interessamento del proprio organo tecnico, anche in ossequio ai precetti contenuti nell'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e nell'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, è tenuto a porre in essere ogni idonea misura finalizzata ad impedire l'accesso alle suddette aree, tramite transennature e segnaletica monitoria riportanti gli estremi della presente ordinanza.

Articolo 4

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione ovvero imprese incaricate dell'eventuale messa in sicurezza del sito, che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione del loro ufficio o incarico ricevuto.

Articolo 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/siracusa, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Siracusa, 01.10.2020

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luigi D'ANIELLO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. 82/2005, art. 21.